

Introduzione

In qualsiasi azienda agricola – sia essa “biologica”, “integrata” o “convenzionale” – in cui si usano prodotti per la difesa delle colture si generano “**rifiuti speciali pericolosi**”. Tali prodotti sono definiti dalla normativa in materia di rifiuti come “fitosanitari”, “agrochimici”, “biocidi”, “pesticidi”, “residui sanitari” ovvero “agrochimici contenenti sostanze pericolose”.

Quando non servono più o non sono più utilizzabili dall’azienda che li ha acquistati - insieme ai loro contenitori vuoti - diventano un rifiuto per la cui gestione bisogna porre particolare attenzione. Eventuali errori, sia di gestione dei materiali che nella redazione dei documenti obbligatori, possono far incorrere l’imprenditore agricolo in pesanti sanzioni amministrative e penali.



Figura 1. Esempio di gestione dei rifiuti agrochimici pericoloso per la salute pubblica e sanzionabile dalle autorità competenti.

Come iniziare

La prima soluzione al problema della gestione dei rifiuti è ... evitare di crearselo oppure di ridurlo al minimo indispensabile!

Potrebbe sembrare una facezia invece sia la legislazione nazionale che comunitaria pone la “prevenzione della formazione dei rifiuti” come primo passo da compiere, in qualsiasi settore. In agricoltura, quindi, bisogna adottare tutte quelle tecniche che ci permettono di evitare l’uso dei fitosanitari o, quanto meno, ci consentono un risparmio delle quantità utilizzate. E’ necessario, perciò, mettere in pratica tutti i principi della “produzione integrata” (... che “tende” alla “biologica” ...) per cui l’intervento con prodotti fitosanitari deve rappresentare l’ultima opzione a cui ricorrere. Se proprio diventa indispensabile, è preferibile ricorrere a fitofarmaci a ridotto impatto ambientale, confezionati in sacchetti idrosolubili da immettere direttamente nell’atomizzatore o in confezioni che permettono un perfetto svuotamento.



Figura 2. Operazione di taratura degli atomizzatori. Le macchine ben funzionanti consentono di risparmiare fitofarmaci.

Lavare a fondo i contenitori

Lo svuotamento completo ed il lavaggio del contenitore - con il recupero dell’acqua di lavaggio da immettere nell’atomizzatore – è una pratica di estrema importanza. Infatti, oltre che rappresentare un comportamento economicamente razionale, poiché si utilizza completamente un mezzo tecnico acquistato, consente anche di ridurre i costi di affidamento dei rifiuti alle ditte specializzate nel loro smaltimento. Questa pratica, nei territori ove sono vigenti “**accordi di programma in materia di rifiuti agricoli**” che prevedono tale possibilità, consente di declassificare il rifiuto da “speciale pericoloso” a “speciale non pericoloso”. Questa diversa classificazione consente una notevole semplificazione delle procedure tecniche ed amministrative da ottemperare e, quindi, una notevole riduzione dei costi.



Figura 3. Esempio di gestione dei rifiuti agrochimici pericoloso per la salute pubblica e sanzionabile dalle autorità competenti.

Deposito in azienda

I rifiuti pericolosi vanno conservati ordinatamente, evitando dispersioni ed in un luogo non accessibile agli estranei. Si consegnano alle ditte autorizzate ogni bimestre o non appena raggiungano i 10 metri cubi. In ogni caso il deposito in azienda non deve durare più di un anno.

Scritture e documenti obbligatori

La produzione di rifiuti pericolosi obbliga l’imprenditore agricolo alla tenuta ed alla presentazione alle autorità competenti del **Registro di carico scarico** (opportunamente vidimato), del **MUD** (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) da inviare alle CCIAA entro il 30 aprile di ogni anno e del **Formulario di identificazione**, una specie di documento di trasporto e smaltimento del rifiuto che, dopo l’apposizione del timbro dell’impianto finale che accetta i rifiuti, deve ritornare in copia, entro 3 mesi, al produttore che solo allora si svincola da ogni responsabilità; se la copia non rientra nei termini temporali previsti l’agricoltore è tenuto a segnalare la cosa alla Provincia di appartenenza. **L’iscrizione semplificata all’Albo Gestori Ambientali** è necessaria qualora si vuole



trasportare con il proprio mezzo i rifiuti prodotti ad un centro di raccolta o smaltimento. In tal caso è necessario iscriversi anche al “**Sistri**”, il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, come previsto dal decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010. Questa iscrizione dovrebbe semplificare alle aziende la tenuta delle scritture e dei documenti obbligatori.

Conclusione

La collettività attribuisce agli imprenditori agricoli responsabilità crescenti in materia di tutela ambientale e sicurezza alimentare. Predisporre un sistema di gestione dei rifiuti approvato e condiviso dagli enti pubblici competenti (**accordi di programma**) semplificherebbe enormemente i loro compiti. La legislazione vigente stabilisce infatti che le imprese agricole che si convenzionano con un servizio pubblico di gestione dei rifiuti sono esentate dagli adempimenti amministrativi e possono trasportare con propri mezzi i rifiuti, per massimo di 30 litri o kg. In Basilicata sono stati approvati, alla fine del 2008, due accordi di programma, uno dalla Provincia di Matera ed uno dal Comune di Lavello. Allo stato attuale non sono ancora operativi e pertanto l’unica soluzione è rivolgersi a ditte autorizzate, iscritte all’Albo Gestori Ambientali. Una corretta gestione dei rifiuti, oltre che migliorare la qualità della vita dei residenti, facilita i processi di certificazione della qualità, sia dei prodotti aziendali che dell’intero territorio.

